

Armi spuntate in mano ai veterinari per il benessere degli equidi

di Eva Rigonat

La Direttiva europea 58/98 è insufficiente rispetto ai concetti di tutela e benessere animale. Il destinatario delle attenzioni europee è infatti l'equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo. L'esclusione delle altre categorie di equidi è una lacuna che nemmeno la legislazione nazionale ha colmato del tutto. E ai veterinari mancano gli strumenti legislativi.



FOTO: GAIA VICHI

- **La legislazione europea sulla tutela degli animali attualmente in vigore risale alla Direttiva 58/98/Ce**, che indica chiaramente come l'obiettivo del legislatore europeo per il benessere sia volto ad appianare " *le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza del mercato*".

L'Europa, in questa direttiva, non si fa portatrice di nessun concetto etico/culturale in merito al benessere degli animali. Tant'è che i soggetti interessati sono gli animali d'allevamento, definiti quali: " *allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli*". Il legislatore europeo si premura infatti di specificare che, tra le fattispecie escluse dalla sua applicazione si trovano: " *gli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive*".

Appare dunque evidente che è **l'equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo (Dpa) il destinatario delle attenzioni europee.**

La tutela espressa in questa direttiva è generica e descritta in pochi articoli e un allegato in cui si fa menzione dei fabbisogni minimi e del minimo delle condizioni. **Tale genericità ha reso ben presto necessaria l'emanazione di norme europee speciali per alcune fattispecie animali.** Gli equidi Dpa, nonostante la loro peculiarità, non sono tra queste e pertanto sono tutelati in Italia, dal recepimento della Direttiva 58 espresso nel Decreto legislativo n. 146 del 2001 che ne ricalca le orme senza nulla aggiungere. La *check list* dunque, che dovrebbe essere di aiuto al veterinario Asl nel valutare i punti necessari del benessere, verrà condivisa dagli equidi Dpa in allevamento con tutti i vertebrati allevati che non siano vitelli, suini o galline ovaiole (!).

Chiunque conosca la realtà degli equidi va immediatamente con la mente ad una situazione non rara di convivenza tra equidi Dpa ed equidi non Dpa chiedendosi quale diversità possa far escludere i secondi dall'appartenere alla medesima *check-list*. **La risposta è ovviamente "nessuna"**.

Questo anche in virtù dell'applicazione dei dettami della Legge 189 del 2004 a modifica dell'art. 544 *ter* del Codice Penale, che nella dicitura in merito al maltrattamento degli animali di fatto richiede per tutti gli equidi (Dpa o non Dpa) l'applicazione anche dei medesimi principi generali espressi dal Decreto legislativo 146,

comprendendo in questa tutela anche le categorie escluse dal 146 ossia gli animali destinati a partecipare ad "una gara, esposizione o manifestazioni o ad attività culturali o sportive".

Se il Codice Penale, dunque, tutela tutti gli equidi, in qualunque circostanza, **il diritto amministrativo sanitario crea invece un vuoto normativo stridente con quella esplicita esclusione degli equidi non Dpa e di tutti gli equidi** coinvolti in "gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive", siano esse svolte in circuiti di percorsi importanti e blasonati, quali quelli Unire e Fise come in quelli delle manifestazioni popolari.

Se è pur vero che il Regolamento di polizia veterinaria, all'art. 18, regola la vigilanza su "mercati, fiere, esposizioni animali" è altrettanto vero che lo fa esplicitamente riferendola alla prevenzione "delle malattie infettive e diffuse".

A colmare in parte questo vuoto di normativa sanitaria di Diritto Pubblico Amministrativo subentra il Dpcm del 28 febbraio 2003 che nel definire l'animale da compagnia quale: "ogni animale tenuto... senza fini produttivi o alimentari" e nel dichiarare di volerli tutelare, si fa carico anche della tutela degli equidi non Dpa, chiedendo per loro le stesse garanzie previste per i Dpa al Decreto legislativo 146. Purtroppo, laddove interviene a tutelare gli equidi in gara, il Decreto del 2003 specifica di tutelarli nel corso delle manifestazioni popolari. **Sembra dunque che il legislatore italiano caparbiamente voglia esonerare la sanità pubblica dal dovere di tutelare gli equidi dal punto di vista del benessere nelle "gare ufficiali" se non con il solo strumento del Codice Penale.**

Lo strumento del Dpcm, inoltre, richiede il recepimento delle Regioni per la sua applicazione, recepimento che purtroppo a tutt'oggi ha visto l'intervento di pochissime di esse. Con l'Ordinanza ministeriale 22 luglio 2009 (concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati) si è tentato di porre ri-

medio a questo mancato recepimento. **Non si può non notare come questa Ordinanza si accodi banalmente allo spirito legislativo delle norme che la precedono nel lasciare incolmata la lacuna della tutela di Sanità pubblica veterinaria per gli equidi non Dpa e per tutti gli equidi dei percorsi "ufficialmente autorizzati"**, la cui definizione però non si trova in nessun testo normativo se non nel Codice per la tutela e gestione degli equidi divulgato nel novembre del 2009 da parte del Ministero ma che, per le sue stesse caratteristiche, non riveste la valenza di fonte normativa come stanno ad indicare i molti verbi utilizzati al condizionale.

A chiusura di questo articolo risulterà a tutti evidente come essendo questo il quadro normativo, **le competenze della Sanità pubblica veterinaria in merito al doping siano di fatto nulle.** Il veterinario di sanità pubblica infatti può prestare il proprio operato in circostanze di doping, o in applicazione dei Decreti legislativi 193 e 158 in merito alla somministrazione o di molecole illecite o di molecole lecite utilizzate e/o prescritte in modo illecito o improprio in applicazione alla legislazione sul farmaco, esattamente come per qualsiasi altra terapia, o in applicazione al Codice Penale in caso di malessere manifesto del cavallo qualunque sia la causa di questo malessere, farmaco compreso.

Se si vuole dunque una reale tutela del benessere degli equidi è fondamentale fornire a tutti i veterinari strumenti legislativi di amministrazione pubblica sanitaria che vadano a colmare il vuoto normativo di tutela per gli equidi non Dpa, ovunque essi siano, e per tutti gli equidi nelle manifestazioni sportive, di qualunque tipo esse siano. È inoltre fondamentale che la tutela dell'equide dal doping non clinicamente manifesto non sia più appannaggio dei soli regolamenti sportivi **ma entri nelle leggi dello Stato quale strumento oggettivo di valutazione, svincolato dalla normativa sul farmaco e dai confini del Codice Penale che sono quelli, purtroppo, dell'evidenza del malessere.**